

Pubblicato il 23/11/2016

N. 11700/2016 REG.PROV.COLL.

N. 03464/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 3464 del 2015, proposto da:

....., rappresentato e difeso dall'avvocato Mariagrazia Stigliano C.F.

STGMGR73M62L049U, con domicilio eletto presso Studio Legale Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento del 9.02.2014 di trasferimento del ricorrente in Norvegia a seguito di istanza volta ad ottenere la protezione internazionale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2016 la dott.ssa Germana Panzironi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Preso atto che:

- l'oggetto del presente giudizio è rappresentato dal provvedimento del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Unità Dublino con cui è stato disposto il trasferimento in Norvegia del ricorrente, ai sensi del Regolamento CE 604/2013;

- che, come ritenuto dalla recente pronuncia del Cons. Stato, 18 dicembre 2015, n. 5738, la situazione giuridica soggettiva dello straniero richiedente protezione internazionale rientra nel novero dei diritti umani fondamentali, con la conseguenza che la garanzia apprestata dall'art. 2 Cost. esclude che dette situazioni possano essere degradate ad interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo;

- che, conseguentemente, i provvedimenti, quale quello oggetto del presente giudizio, di determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale ai sensi del Regolamento UE 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 ed in particolare di individuazione della competenza territoriale di altro Stato ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D. Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, adottati in applicazione delle "clausole discrezionali" ai fini dell'adempimento degli "obblighi dello Stato membro competente", di cui agli articoli 17 e 18 del citato Reg. (CE) 26/06/2013, n. 604/2013, non possono considerarsi incidenti su mere posizioni di interesse legittimo, in quanto la procedura di protezione internazionale, in ogni sua fase (anche, dunque, quella dell'interpello dello Stato estero, della sua risposta positiva e della c.d. ripresa in carico, pur connotata dalla facoltà di tale richiesta e dalla sua procedimentalizzazione entro termini definiti e celeri: v. parr. 2 e 3 dell'art. 23 del cit. Reg. n. 604/2013), ha per oggetto il diritto soggettivo dello straniero richiedente alla protezione invocata, per nulla affievolito dalla discrezionalità valutativa attribuita dal citato corpus normativo al singolo Stato membro che riceve una domanda di protezione internazionale laddove viene stabilito che "in deroga all'articolo 3, paragrafo 1, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento" (art. 17, par. 1, del Reg. n. 604/2013) o che "uno Stato membro presso il quale una persona di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c) o d), abbia presentato una nuova domanda di protezione internazionale che ritenga che un altro Stato membro sia competente ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 5, e dell'articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c) o d), può chiedere all'altro Stato membro di riprendere in carico tale persona" (art. 23, par. 1, del Reg. n. 604/2013);

- che, pertanto, qualsiasi controversia attinente qualsivoglia fase della procedura stessa, ritiene questo Collegio senza margini di ambiguità ed incertezza, ricade comunque nella giurisdizione del giudice ordinario, che, a prescindere dalla espressa attribuzione di giurisdizione in suo favore operata dal comma 1 dell'art. 35 del D. Lgs. n. 25/2008 ("avverso la decisione della Commissione territoriale e la decisione della Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria è ammesso ricorso dinanzi

all'autorità giudiziaria ordinaria"; ma nel caso di specie, si badi, deve intendersi qui impugnata, in quanto "atto connesso e/o consequenziale", la pur non menzionata dichiarazione di estinzione del procedimento da parte della Commissione territoriale), è in ogni caso il giudice "naturale" dei diritti soggettivi;

- che, quindi, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul ricorso in epigrafe con contestuale riconoscimento della giurisdizione al Giudice ordinario, dinanzi al quale il processo potrà essere riproposto nei termini e con gli effetti di cui all'articolo 11 c.p.a.

- le spese, in considerazione della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate per intero tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ed indica nella autorità giudiziaria ordinaria il giudice nazionale fornito di giurisdizione.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente, Estensore

Alessandro Tomassetti, Consigliere

Francesca Romano, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Germana Panzironi

IL SEGRETARIO